



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 01-07-2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 19:00, presso , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ROSSI GIORDANO	P	CROCE ANDREA	P
CERI ANTONELLA	P	DAL ZOTTO DANIELA	P
LORENZATO CHIARA	P	CORTELLETTI LUIGI	P
VESENTINI PAOLO	P	CERIBELLA TERESA	P
FERRANTE RAFFAELE	P	PIZZOLATO ALBERTO	P
BUSA FIORENZO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Lorenzato Chiara che illustra l'argomento in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

- il comma 676 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità di ridurla fino all'azzeramento e per gli anni 2014 e 2015, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;

- il comma 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- il comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare delle detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO il D.L. 06/03/2014 n.16, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, riguardante alcune disposizioni urgenti in materia di finanza locale, tra cui in materia di TASI ha stabilito che:



- per gli anni 2014 e 2015 le aliquote TASI possono superare i limiti di cui al sopra citato comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che le maggiori risorse siano destinate a finanziare detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. E' stata inoltre estesa l'esenzione TASI alle tipologie di immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.lgs.504/1992 ,previste in materia di IMU;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 del 1.09.2014 di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 682 punto b) della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale, relativamente alla TASI, è necessario indicare per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

VISTO l'allegato prospetto riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo TASI, allegato sub A);

RILEVATO che il comma 676 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 attribuisce alla competenza consiliare la determinazione dell'aliquota TASI;

RITENUTO di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote così come stabilite per l'anno 2014:

- aliquota del 2,0 per mille per tutte le abitazioni principali con le relative pertinenze ed immobili alle stesse assimilati, così come previsto dal Regolamento IUC, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

- aliquota del 2,2 per mille per tutte le abitazioni principali con le relative pertinenze ed immobili alle stesse assimilati, così come previsto dal Regolamento IUC, diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9;

- aliquota del 2,2 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D; in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto così come previsto da Regolamento IUC.

I fabbricati rurali ad uso strumentale, anche se classificati catastalmente nella cat. D, già esenti ai fini IMU in quanto comune montano, sono esenti anche dal presente tributo;

RITENUTO altresì di confermare la detrazione di imposta, già stabilita per l'anno 2014, a favore dei soggetti passivi titolari dell'abitazione principale o ad essa assimilata, pari ad € 50,00, per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo (e quindi dal secondo figlio in poi) e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;

DATO ATTO che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2015 i limiti di cui al comma 677 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati come di seguito dimostrato:



- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per mille + aliquota TASI 2,0 per mille = Aliquota totale 6,0 per mille (inferiore all'aliquota massima 6 per mille);

- Abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9 : IMU esenti, aliquota TASI 2,2 per mille = Aliquota totale 2,2 per mille (inferiore all'aliquota massima 6 per mille);

- Immobili classificati nella categoria catastale D: Aliquota IMU 8,4 per mille + Aliquota TASI 2,2 per mille = Aliquota totale 10,6 per mille (pari all'aliquota massima 10,6 per mille);

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Chiara Lorenzato;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cortelletti – Ceribella – Pizzolato)

DELIBERA

1. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati nell'allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione ;

2. Di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni TASI già stabilite per l'anno 2014:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214 (per legge e individuate dal regolamento comunale) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9: aliquota 2,0 per mille;

- Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge



22/12/2011 n.214 (per legge e individuate dal regolamento comunale) diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9: aliquota 2,2 per mille;

- Immobili classificati nella categoria catastale D: aliquota 2,2 per mille.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto così come previsto da Regolamento IUC.

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214, anche se classificati nella categoria catastale D: aliquota zero;

3. Di confermare la detrazione di imposta a favore dei soggetti passivi titolari dell'abitazione principale o ad essa assimilata, pari ad € 50,00, per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo (e quindi dal secondo figlio in poi) e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;

4. Di dare atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI per il 2015 i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, sono rispettati.

5. Di dare atto che il gettito del tributo per l'anno 2015 è previsto in € 250.000,00;

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 26-06-15

Allegato A) deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _1.07.2015

Tributo T.A.S.I. - Pospetto dimostrativo copertura servizi indivisibili

	2015	2014
	Previsione	Rendiconto
pubblica sicurezza e vigilanza	42.908,35	41.475,78
patrimonio artistico	-	-
serv cimiteriali	973,66	2.837,94
	di cui personale:	di cui personale:
	623,66	2.837,97
manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica	292.479,32	284.425,15
	di cui personale:	di cui personale:
	68.966,21	61.887,34
socio assistenziali	116.692,66	84.482,08
serv protez civile	1.000,00	-
tutela edifici comunali	-	-
altri servizi		
quota MIUR A DETRARRE	600,00	635,35
TOTALE	453.453,99	412.585,60
INTROITO TASI	250.000,00	
COPERTURA %	55,13	
con la spesa del personale		



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 07-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 01-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 17-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 07-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA
